



DIRITTI E DOVERI OLTRE L'EMERGENZA?

DALLA PANDEMIA COVID-19 VERSO
NUOVI MODELLI DI CONVIVENZA



A CURA DI
LUCA IMARISIO
GIORGIO SICHERA
GIORGIO SOBRINO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

*Lezioni della Scuola di
Cittadinanza Torino-Cuneo
2021*

**DIRITTI E DOVERI OLTRE
L'EMERGENZA?**

DALLA PANDEMIA COVID-19 VERSO NUOVI
MODELLI
DI CONVIVENZA

A CURA DI

**LUCA IMARISIO
GIORGIO SICHERA
GIORGIO SOBRINO**

*Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2021
Torino-Cuneo*

NOTICE OF COPYRIGHT

Diritti e doveri oltre l'emergenza? Dalla pandemia Covid-19 verso nuovi modelli di convivenza edited by Luca Imarisio, Giorgio Sichera, Giorgio Sobrino is licensed under [CC BY-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).



IN COPERTINA: FOTOGRAFIA DI FRANCESCO PALLANTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | UNIVERSITY OF TURIN

Collane@UniTO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

A CURA DI | EDITED BY

Luca Imarisio - Giorgio Sichera - Giorgio Sobrino

Dicembre 2021, Torino | Università degli Studi di Torino

ISBN 9788875902056

INDICE

Presentazione.....	ii
Introduzione al volume.....	iv

Sezione prima

La reintroduzione dell'insegnamento scolastico di Educazione civica e il necessario rapporto tra scuola, Università e territorio, di Giorgio Sobrino.....	2
Il voto «libero» nella democrazia del web, di Giorgio Sichera.....	30
La Scuola di Cittadinanza 2021 Torino – Cuneo e la Terza Missione dell'Università nella prospettiva dello studente, di Leila Kentache.....	52
Il rapporto Parlamento-Governo oltre l'emergenza: un ritorno verso quale normalità?, di Federica Pasquini.....	74

Sezione seconda

La scuola italiana oltre l'emergenza: le criticità e fragilità riscontrate, le potenzialità come luogo e strumento di ricostruzione e di ripartenza, di Annamaria Poggi, Paola Ricchiardi.....	92
--	----

Scienza e diritto nella società del rischio: il ruolo della scienza e della tecnica, di Rosario Ferrara.....	111
La decisione amministrativa algoritmica, di Anna Maria Porporato.....	130
Dove finisce la mia libertà? Riflessioni su restrizioni e obbedienza al tempo della pandemia. Un dialogo filosofico-giuridico, di Michele Miravalle, Nicola Riva.....	139
La gestione della diversità religiosa e culturale nella situazione di emergenza: una prova per la tenuta del sistema, di Ilaria Zuanazzi, Pierluigi Consorti, Monia Ciravegna, Davide Dimodugno.....	158
Il diritto umano alla scienza e le sue implicazioni: la partecipazione ai benefici del progresso scientifico e alle sue applicazioni, di Ludovica Poli, Giulia Perrone.....	193
Dallo smart working emergenziale al lavoro agile: problemi e prospettive, di Anna Fenoglio.....	209
Smart working emergenziale e sperimentazione sociale, di Sonia Bertolini	225
Gli strumenti della ripresa: gli interventi a livello di Unione Europea, di Alberto Miglio	238
Gli strumenti della ripresa: gli interventi a livello statale, di Luca Imarisio.....	252
Il controllo penale nel bilanciamento incerto tra libertà di espressione e tutela dei contro-interessi, di Marco Pelissero	271

Dalla tutela dell'individuo alla tutela della verità della notizia: il ruolo controverso del diritto penale di fronte alla propagazione di contenuti pericolosi online, di Anna Costantini.....	290
La "questione" vaccini, tra obbligatorietà e facoltatività, di Valeria Marcenò.....	314
La parità di genere prima e dopo l'emergenza pandemica: il caso delle "quote rosa" nel governo societario, di Eva Desana, Mia Callegari.....	330
Gli autori.....	369

DIRITTI E DOVERI OLTRE L'EMERGENZA?

DALLA PANDEMIA COVID-19 VERSO NUOVI MODELLI DI
CONVIVENZA

INCONTRO IV

La gestione della diversità
religiosa e culturale nella
situazione di emergenza: una
prova per la tenuta del sistema¹
di Ilaria Zuanazzi

Professoressa ordinaria di Diritto canonico ed
ecclesiastico
Università degli Studi di Torino

Pierluigi Consorti

Professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico
Università degli Studi di Pisa

¹ Testo del quarto incontro della *Scuola di Cittadinanza 2021 Torino-Cuneo*. Il § 1 è di Ilaria Zuanazzi; il § 2 di Pierluigi Consorti; i §§ 3 e 4 di Monia Ciravegna; il § 5 di Davide Dimodugno.

Consiglio di Stato precisano anche che la libertà di culto non può essere ritenuta al pari delle altre libertà che hanno subito restrizioni durante l'emergenza pandemica, come quella di riunione ad esempio; aggiungono in proposito che anche se gli assembramenti e le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico continuavano ad essere vietate, le cerimonie presso il luogo di culto meritano un trattamento differenziato in quanto le libertà fondamentali in gioco nelle attività culturali non sono le medesime, e meritano un trattamento privilegiato.

Secondo i giudici francesi, pertanto, la libertà religiosa può dunque certamente subire legittime restrizioni volte alla tutela della salute pubblica, ma nel delineare queste limitazioni il principio di proporzionalità deve essere declinato in maniera differente rispetto alle altre libertà fondamentali, in ragione della natura "speciale" dell'attività culturale. Ne consegue che nella ricerca del *less restrictive mean* il contenuto essenziale intangibile della libertà di culto avrà ampiezza diversa (e maggiore) rispetto ad altre libertà quali, quelle di riunione, associazione e spostamento.

5. I problemi dell'edilizia di culto oggi: il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo

Il tema oggetto del presente intervento prende le mosse da un caso concreto, giunto alla ribalta delle cronache di giornali e televisioni, alcuni mesi orsono. Si tratta del caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo, il quale assume un valore emblematico, in quanto coinvolge tre confessioni religiose diverse, la Chiesa cattolica, la comunità ortodossa romena e la comunità musulmana¹⁶, e condensa in sé diverse problematiche, concernenti l'edilizia di culto ai giorni nostri.

¹⁶ Per un approfondimento su questo caso, sia consentito rinviare a D. Dimodugno, *Attualità del riuso degli edifici di culto: il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n 2 (2019), pp. 375-396, nonché a Idem, *Un caso emblematico di discriminazione*

Prima di addentrarci nei dettagli di questa complicata vicenda, occorrono alcune brevi premesse per fornire il contesto in cui essa si situa. Da una parte, infatti, la Chiesa cattolica, confessione religiosa tradizionalmente maggioritaria in Italia, si trova a dover gestire, direttamente o indirettamente, e con difficoltà sempre maggiori, un'enorme quantità di edifici di culto, stimati in circa centomila, sparsi sull'intero territorio del Paese¹⁷. Da qualche decennio, una serie eterogena di fattori, quali la secolarizzazione, la contrazione demografica e lo spostamento della popolazione dai centri più periferici verso le città, sta determinando una oggettiva riduzione degli edifici di culto necessari a soddisfare le esigenze religiose della comunità cattolica. Senza contare che la stragrande maggioranza di questi beni ricade nella nozione di "beni culturali", così come individuata dalla disciplina statale. Ciò comporta l'applicazione della stringente normativa di tutela, la quale subordina ad autorizzazione ministeriale qualsiasi lavoro, opera o intervento sul bene, ivi compreso il suo mutamento di destinazione d'uso, il quale dovrà risultare compatibile con il suo «carattere storico-artistico» (artt. 20 e 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Dall'altra parte assistiamo incessantemente all'emersione di nuove confessioni religiose, che, al contrario, richiedono edifici, luoghi o spazi in cui esercitare il proprio culto. Il riferimento a una pluralità di concetti, non sempre univoci, intende far rilevare come vi siano confessioni religiose che non pretendono necessariamente di disporre

per motivi religiosi: la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo tra esigenze culturali e culturali, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, n. 2 (2021), pp. 515-545.

¹⁷ Secondo dati attendibili, sui circa centomila edifici di culto stimati esistenti in Italia, almeno ottantacinquemila ricadrebbero nella nozione di beni culturali, mentre circa novantamila sarebbero di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Si veda, sul punto, P. Colombo, G. Santi, *I beni culturali ecclesiastici in Italia*, in *Aggiornamenti sociali*, n. 9-10 (1990), pp. 647-662.

di un edificio di culto così come comunemente inteso, sulla scorta della tradizionale nozione di “chiesa”, ovvero di un immobile destinato permanentemente e in via esclusiva all’esercizio pubblico del culto, secondo stilemi architettonici precisi. Talvolta, infatti, una confessione religiosa necessita anche solo di uno spazio, di un luogo in cui ritrovarsi, in cui pregare e socializzare, magari in modo saltuario o condiviso con altre comunità¹⁸. Occorre rammentare, infatti, che ciascuna confessione religiosa è portatrice non solo di un proprio orizzonte di valori e di una propria concezione del mondo, ma anche di un concetto diverso di luogo di culto. Se, infatti, per la Chiesa cattolica, un edificio di culto è tendenzialmente destinato all’esercizio esclusivo del culto divino e non può essere stabilmente adibito ad altro uso profano, per le comunità protestanti esso rappresenta semplicemente un luogo di incontro della comunità, mentre per l’islam la moschea costituisce non solo un luogo di preghiera, ma anche di cultura e di socialità.

Questo è il contesto in cui si situa il caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo. Nel succitato nosocomio, era presente, come è consuetudine nelle strutture ospedaliere italiane, una cappella – in questo specifico caso un edificio, autonomo, separato dal resto del compendio ospedaliero – che è stata in funzione per decenni. Al suo interno sono stati celebrati messe, esequie e battesimi di migliaia di bergamaschi, dal 1930 fino al 2012, quando l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (d’ora in avanti ASST) ha dismesso la struttura per trasferirsi in una nuova sede, ovvero l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, reso purtroppo tristemente famoso dalle cronache, poiché è stato uno degli ospedali più sotto pressione durante la “prima ondata” della pandemia da coronavirus.

¹⁸ Sul punto, si veda P. Cavana, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 20 (2019), pp. 19-39.

Qualche anno dopo la chiusura dell'ospedale, e più specificatamente nel 2015, l'ASST, dopo aver ricevuto l'assenso da parte della Diocesi di Bergamo, ha concesso questa piccola chiesa in comodato d'uso gratuito alla Comunità ortodossa romena, la quale non disponeva di un luogo in cui celebrare i propri riti.

Successivamente, nell'autunno 2018, la ASST provvedeva a bandire un'asta pubblica, avente ad oggetto ben 13 lotti, di cui uno composto dall'anzidetta chiesa, oltre all'ex abitazione dei frati, posta sul retro dell'edificio¹⁹.

Molto probabilmente ci si aspettava che solo la comunità ortodossa fosse interessata a partecipare a questa procedura ad evidenza pubblica e che avrebbe potuto aggiudicarsi senza difficoltà l'immobile, la cui base d'asta era fissata a € 418.700,00. Invece, al momento di aprire le buste, si scopre che erano state presentate ben tre offerte e che quella più alta, con un rilancio pari a circa l'8%, era quella avanzata della Associazione Musulmani di Bergamo.

A questo punto un quesito, di non immediata soluzione, sorge spontaneo: perché una comunità musulmana intende acquistare una chiesa? La risposta si deve rinvenire nella stringente legge urbanistica lombarda, e più nello specifico negli artt. 70-73 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, così come modificati dalla l.r. 3 febbraio 2015, n. 2. La succitata normativa subordinava il mutamento di destinazione d'uso di un immobile o di un'area in «attrezzatura di interesse comune per servizi religiosi» alla previa approvazione, sulla base di una decisione discrezionale da parte di ogni singolo Comune, di un «piano delle attrezzature religiose». La mancata adozione del succitato piano, inteso

¹⁹ Deliberazione ASST Papa Giovanni XXIII n. 1593 del 06 settembre 2018, avente ad oggetto «Indizione di asta pubblica per alienazione di terreni e fabbricati siti nei comuni di Levate, Dalmine, Credaro, Bergamo, Clusone, Bagnatica e Calcinate, suddivisi in 13 lotti (6a, 6b, 10a/1, 10a/2, 10a/3, a, b, c, d, e, f, g, h): importo complessivo a base d'asta euro 6.118.983,30».

quale allegato al Piano di Governo del Territorio, impediva, di fatto, la realizzazione di un edificio di culto, in favore di una qualsivoglia confessione religiosa. A ciò si aggiungeva, inoltre, la necessità di acquisire pareri di «organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica» e l'obbligo dell'installazione di sistemi di videosorveglianza, come se l'esercizio della libertà religiosa comportasse, di per sé, problemi di sicurezza.

Si comprende, adesso, il motivo per cui la comunità musulmana ha inteso acquistare un bene già destinato ad attrezzatura religiosa, ovvero per aggirare l'ostacolo rappresentato dalla normativa urbanistica, che, di fatto, le impediva di mutare la destinazione d'uso di qualsivoglia area o immobile, per scopi religiosi.

Non per nulla questa disciplina è stata oggetto di ben due giudizi di legittimità costituzionale, che si sono conclusi con le sentenze 24 marzo 2016 n. 63 e 5 dicembre 2019, n. 254, le quali l'hanno dichiarata parzialmente incostituzionale, sia sotto il profilo degli oneri rafforzati in materia di sicurezza, per violazione del riparto di competenza tra Stato e Regioni di cui all'art. 117, comma secondo, lett. h), cost., sia per quanto riguarda l'obbligatorietà del piano delle attrezzature religiose, la quale costituiva una illegittima compressione della libertà religiosa, in violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 19 cost.

Questo è il contesto giuridico nel quale si situa questa, già di per sé, paradossale vicenda. Ma la situazione si complica ulteriormente, in quanto l'esito inaspettato della gara ha suscitato dichiarazioni particolarmente dure da parte del Presidente della Regione Lombardia e di alcuni assessori e consiglieri regionali, contrari rispetto all'acquisizione del bene da parte della comunità musulmana e disposti a tutto pur di scongiurare la trasformazione della chiesa in una moschea.

Per tentare di risolvere il problema, la Regione Lombardia ha quindi annunciato²⁰ e poi ha effettivamente esercitato²¹ la prelazione culturale sul bene, ovvero si è avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che consente allo Stato, alla Regione o ad un altro ente pubblico territoriale, di sostituirsi d'imperio alla parte acquirente di un bene culturale, rendendosi in questo modo disponibile ad acquistarlo, corrispondendo il medesimo prezzo pattuito tra le parti originarie del contratto. Appare, tuttavia, significativo far constare che, così facendo, la Regione ha inteso acquistare un bene di cui era già indirettamente proprietaria, in quanto la parte venditrice non era altri che la ASST, ovvero un ente pubblico strumentale, sottoposto a controllo della Regione Lombardia. Emerge qui un primo profilo di ragionevolezza della decisione della Giunta Regionale.

Un secondo profilo problematico si rileva, invece, nella motivazione del provvedimento di esercizio della prelazione culturale, il quale è stato giustificato dall'intenzione di trasformare questo piccolo immobile di 300 m² in una «sede di una consulta/osservatorio sul dialogo interreligioso, anche a partire dal vincolo di destinazione d'uso per l'esercizio del culto cattolico, a norma dell'art. 831 c. 2 del Codice civile, nello stesso tempo aperto al dialogo con le identità del territorio»; nonché di costituire un «progetto culturale pilota ed una modellizzazione di un più ampio progetto di valorizzazione dell'ingente patrimonio artistico di proprietà degli enti ospedalieri lombardi, a partire proprio dalla realtà storico-culturale dell'ospedale

²⁰ Il comunicato stampa della Regione Lombardia in data 26 ottobre 2018 è consultabile sul sito: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2018/10-ottobre/22-28/casa-fratifontana>.

²¹ Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1655 del 20 maggio 2019.

Papa Giovanni XXIII»²². Si tratta di una motivazione assai ampia ed eterogenea, che appare in netto contrasto con il vincolo di cui all'art. 831, comma secondo, del codice civile, volto a tutelare la mai cessata destinazione del bene all'esercizio pubblico del culto cattolico.

L'Associazione musulmana, sentendosi lesa nei suoi diritti, ha attivato due procedimenti giudiziari avverso questo provvedimento: da una parte ha intentato un'azione civile contro la discriminazione ex art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avanti al Tribunale di Bergamo e, dall'altra, ha proposto un ricorso al Tar di Milano per contestare vizi di illegittimità del provvedimento.

Il procedimento avanti al Tribunale di Bergamo si è concluso in data 7 ottobre 2019 con un'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. che ha accertato il carattere discriminatorio del provvedimento di esercizio della prelazione culturale da parte della Regione, che, secondo il giudice, è stato motivato in modo contraddittorio. Decisive, peraltro, rispetto all'accoglimento della domanda, sono state le plurime dichiarazioni, a mezzo stampa e tramite le pagine Facebook, del Presidente della Regione²³ e dei suoi assessori²⁴, nelle quali si esprimeva chiaramente la volontà di esercitare la prelazione culturale sul bene proprio al fine evitare la trasformazione della chiesa in moschea.

²² Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1655 del 20 maggio 2019, *Progetto di valorizzazione culturale chiesa-casa dei Frati di Bergamo*, p. 2.

²³ Post su Facebook del Presidente della Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana in data 28 ottobre 2018: <https://www.facebook.com/fontanaufficiale/photos/io-una-chiesa-non-lavrei-mai-messa-in-vendita-mi-stupisceche-lazienda-ospedalie/744227752584770/>.

²⁴ Post su Facebook dell'Assessore Avv. Claudia Maria Terzi in data 27 ottobre 2018: <https://www.facebook.com/ClaudiaMariaTerzi/posts/1786117131517952/>.

Tuttavia, sia la Regione Lombardia sia l'Associazione dei musulmani di Bergamo non si sono resi conto che la trasformazione della chiesa in moschea era praticamente impossibile sin dall'inizio di questa intricata vicenda. L'art. 831, comma secondo, del codice civile, dispone, infatti, che: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano». Questa norma trova piena applicazione nel caso di specie. Ciò significa che il vincolo sussistente sugli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico non può venire meno, per il solo motivo della loro alienazione. È necessario un *quid pluris*, ovvero occorre fare riferimento alle «leggi che li riguardano». Si tratta di un rinvio implicito al codice di diritto canonico, in particolare al can. 1222, il quale stabilisce la procedura da seguire affinché una chiesa possa venire ridotta ad usi profani non indecorosi, in gergo comune essere “sconsacrata”. Il canone richiede l'emanazione di un decreto da parte del vescovo, adottato da quest'ultimo dopo aver sentito il consiglio presbiterale, con il consenso di coloro che vantano legittimi diritti sul bene e purché la decisione non arrechi alcun danno al bene delle anime.

Nel caso della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo nessun decreto è mai stato emanato e quindi il bene resta tuttora vincolato all'esercizio pubblico del culto cattolico, al punto che nel rogito di compravendita, originariamente stipulato tra l'ASST e l'Associazione musulmana, la sussistenza di questo vincolo è stata espressamente riconosciuta dalle parti. Ne consegue che, di fatto, i musulmani hanno acquistato una chiesa a tutti gli effetti e, come tale, la dovranno e potranno solamente utilizzare.

Sebbene la Regione Lombardia abbia proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, la nebbia intorno a questo caso sembra potersi piano piano diradare, verso un esito positivo per tutte le parti, direttamente o indirettamente coinvolte da questa vicenda.

Infatti, la sentenza della Corte costituzionale del dicembre 2019, facendo venir meno il presupposto indefettibile del piano delle attrezzature religiose, ha aperto la possibilità per l'Associazione musulmana di ottenere il mutamento di destinazione d'uso di un altro immobile di sua proprietà, attualmente classato come terziario/commerciale. Nulla osterebbe al fatto che la proprietà possa continuare a concedere in comodato d'uso gratuito ovvero in locazione la chiesa alla comunità ortodossa romena, che sta continuando ad occuparla, nonostante lo sfratto intimatole dalla Regione. Da ultimo, alla comunità cattolica non dovrebbe derivare alcun detrimento, nel caso in cui la chiesa continuasse ad essere utilizzata da una comunità cristiana, come quella ortodossa, con la quale sussiste piena comunione sacramentale, e si allontanasse così lo spettro di una sua eventuale trasformazione in una moschea. In questo modo, le esigenze religiose di tutte e tre le confessioni religiose coinvolte in questa vicenda potrebbero dirsi pienamente soddisfatte.

In conclusione, questo caso, ancora aperto, appare particolarmente interessante, in quanto in grado di rappresentare in modo efficace tutta la complessità delle tematiche sottese all'edilizia di culto, al riuso delle chiese cattoliche sovrabbondanti e alle legittime pretese di nuovi spazi di preghiera, da parte delle confessioni religiose di più recente insediamento nel nostro Paese. Sono tutte questioni che continueranno a ripresentarsi con sempre maggior frequenza in futuro e che richiederanno al giurista, sia teorico sia pratico, un supplemento di attenzione e sensibilità, per far sì che l'esercizio concreto del diritto costituzionale alla libertà religiosa possa essere sempre rispettato e garantito a tutti.

Gli autori

SONIA BERTOLINI, Professoressa associata di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'Università degli Studi di Torino

MIA CALLEGARI, Professoressa ordinaria di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Torino

RAFFAELE CATERINA, Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Torino e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dello stesso Ateneo

MONIA CIRAVEGNA, Assegnista di ricerca di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Torino

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università di Pisa

ANNA COSTANTINI, Dottoranda in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino

EVA DESANA, Professoressa ordinaria di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Torino

DAVIDE DIMODUGNO, Dottorando in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino

ANNA FENOGLIO, Professoressa associata di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Torino

ROSARIO FERRARA, Professore emerito di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Torino

LUCA IMARISIO, Professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino

LEILA KENTACHE, Studentessa in *European Legal Studies* presso l'Università degli Studi di Torino

VALERIA MARCENÒ, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino

ALBERTO MIGLIO, Ricercatore di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Torino

MICHELE MIRAVALLE, Ricercatore di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Torino

FEDERICA PASQUINI, Laureata magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino

MARCO PELISSERO, Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino

GIULIA PERRONE, Dottoranda in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino

ANNAMARIA POGGI, Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Torino

LUDOVICA POLI, Professoressa associata di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Torino

ANNA MARIA PORPORATO, Professoressa associata di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Torino

PAOLA RICCHIARDI, Professoressa associata di Pedagogia sperimentale presso l'Università degli Studi di Torino

NICOLA RIVA, Professore associato di Filosofia del diritto presso l'Università Statale di Milano

GIORGIO SICHERA, Dottorando in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino

GIORGIO SOBRINO, Professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino

ILARIA ZUANAZZI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Torino

Questa pubblicazione rappresenta la seconda tappa di un percorso avviato lo scorso anno, con l'intento di elaborare, a partire dalle lezioni svolte nel contesto della Scuola di Cittadinanza Torino – Cuneo organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, una riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza nel tempo presente.

L'edizione di quest'anno è maturata in un contesto (reale, ed anche politico e mediatico) nel quale l'emergenza derivante dalla pandemia Covid-19, pure sempre presente e centrale, è risultata in qualche modo per lo meno prevista, messa in conto. È maggiormente "gestita", pur tra tensioni e contraddizioni, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista delle regole del vivere civile. Con la prospettiva di un processo che conduca, auspicabilmente, "oltre l'emergenza".

Sulla base di questa cifra del tempo presente che ci è parso di cogliere e che abbiamo provato ad interpretare, l'edizione della Scuola di Cittadinanza di quest'anno, nella volontà di dare una continuità ma anche uno sviluppo alle riflessioni dello scorso anno, si è soprattutto interrogata sui riflessi – su una varietà di ambiti comunque connessi a diritti e doveri fondamentali – di questa fase di lunga, incompiuta, a volte controversa fuoriuscita dall'emergenza.

Alla seconda parte del presente Volume, che raccoglie i contributi elaborati a partire dalle lezioni della Scuola tenute nell'anno 2021, si è scelto di anteporre una prima parte destinata, da un lato, ad approfondire il tema dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria (tema centrale nella prospettiva della Scuola di Cittadinanza e del dialogo auspicato tra Università e scuola sul tema dei diritti e dei doveri fondamentali), e dall'altra parte a valorizzare i contributi di giovani studiosi che, con ruoli diversi e in fasi diverse del loro percorso, si sono confrontati con il mondo della ricerca universitaria, in uno spirito complessivo di dialogo tra punti di vista, esperienze e persino linguaggi diversi.

Luca Imarisio è professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino

Giorgio Sichera è dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università di Torino

Giorgio Sobrino è professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino